

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Bilancio**

(MEDICI)

e col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(FERRARI AGGRADI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1958

Autorizzazione all'Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento, con le agevolazioni fiscali e con il concorso statale nel pagamento degli interessi di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Istituto bancario San Paolo di Torino, in atto abilitato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio in tutto il territorio delle provincie piemontesi e della Val d'Aosta, nonchè in numerosi Comuni delle provincie della Liguria e della provincia di Pavia, ha chiesto che la propria Sezione « Credito fondiario » sia autorizzata, con apposito

provvedimento legislativo, ad *effettuare operazioni di credito agrario di miglioramento*, fruenti del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi nonchè delle particolari facilitazioni fiscali già in vigore per gli Istituti speciali di credito agrario e per alcuni altri Istituti (Banca nazionale del lavoro, Banca nazionale dell'agricoltura, Cassa di risparmio di Calabria, Cassa di ri-

risparmio delle provincie siciliane, Sezione di credito agrario del mediocredito Trentino-Alto Adige).

Attraverso la desiderata estensione di attività, il predetto Istituto si propone di venire incontro ad un'aspirazione da lungo tempo manifestata dalla clientela agricola che ad esso fa capo.

Allo scopo poi di procurarsi le necessarie disponibilità con una forma tecnicamente idonea, avuto riguardo alla lunga durata delle operazioni di credito agrario di miglioramento, l'Istituto intende avvalersi dell'*emissione di cartelle fondiari* ed è per questo che ha ritenuto opportuno di appoggiare le operazioni medesime, anzichè alla azienda bancaria, alla propria Sezione di credito fondiario le cui cartelle trovano già agevole collocamento fra il pubblico.

La possibilità poi di esercitare il credito agrario di miglioramento con il contributo statale nel pagamento degli interessi e le agevolazioni fiscali previste dalla vigente

legge sul credito agrario, offrirà alla clientela agricola il duplice vantaggio di una maggiore offerta di credito ed a condizioni assai vantaggiose.

Per lo svolgimento delle operazioni di credito agrario di miglioramento, la Sezione di credito fondiario costituirà una separata gestione amministrativo-contabile, dotata di uno speciale fondo di garanzia, distinto dal patrimonio della Sezione stessa. L'ammontare complessivo delle cartelle fondiari che saranno emesse a fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento, non potrà superare il limite massimo (20 volte) di che all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato al predetto Fondo speciale di garanzia.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 23 maggio 1957, ha espresso sull'argomento parere favorevole.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'Istituto bancario San Paolo di Torino, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Torino, in atto facoltizzato ad esercitare il credito fondiario nelle provincie in cui ha proprie dipendenze, è autorizzato a compiere nelle provincie stesse, per mezzo della propria Sezione « Credito fondiario », le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e successive modificazioni.

Art. 2.

A fronte delle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui all'articolo precedente, la Sezione « Credito fondiario » dell'Istituto bancario San Paolo di Torino potrà emettere cartelle fondiarie in conformità delle disposizioni vigenti in materia di credito fondiario.

L'ammontare complessivo delle cartelle fondiarie di cui al comma precedente non potrà superare il limite massimo di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 474, rapportato allo speciale Fondo di garanzia che, in aggiunta al patrimonio della Sezione esistente alla data di pubblicazione della presente legge, l'Istituto bancario San Paolo di Torino dovrà all'uopo istituire presso la Sezione predetta, costituendo le operazioni di credito agrario di miglioramento in separata gestione amministrativo-contabile.

Art. 3.

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il penultimo comma dell'articolo 13, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, è integrato con la seguente nuova alinea: « La Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino è autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento nelle provincie in cui l'Istituto bancario San Paolo di Torino ha proprie dipendenze ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 13, aggiunto con la legge 7 aprile 1938, n. 378, e modificato con le leggi 17 novembre 1950, n. 1095, e 24 febbraio 1953, n. 101, è modificato come segue: « La Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di risparmio di Calabria, la Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane, la Sezione autonoma di credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino potranno compiere operazioni di credito agrario di miglioramento con le modalità ed entro il limite massimo di somma che saranno stabilite dagli Organi di vigilanza sulle aziende di credito ».

Nel secondo comma dell'articolo 21, modificato dal regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, e dalle leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « La Cassa di risparmio di Calabria » sono aggiunte le seguenti: « La Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige e la Sezione

di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ».

Nel secondo comma dell'articolo 22, modificato con le leggi 7 aprile 1938, n. 378, 17 novembre 1950, n. 1095, 24 febbraio 1953, n. 101, e 13 marzo 1953, n. 208, dopo le parole: « Dalla Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige », sono aggiunte le seguenti: « e dalla Sezione di credito fondiario dell'Istituto bancario San Paolo di Torino ».

Art. 4.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, saranno approvate le modifiche allo statuto dell'Istituto bancario San Paolo di Torino conseguenti all'emanazione della presente legge.

Con lo stesso decreto sarà stabilito l'ammontare dello speciale Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, secondo comma, della presente legge.